

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 1 luglio 2025, n. 174

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto integrato agrivoltaico, denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo", nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG), Melfi (PZ).

Proponente: LT 01 S.r.l., con sede legale alla via Leonardo da Vinci n. 12, 39100 Bolzano (BZ), P.Iva 08363700728.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “ nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso”.
 - è stato rivisto l’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”, la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell’incremento della produzione e dell’uso delle fonti rinnovabili.
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

RILEVATO CHE

- La LT 01 S.r.l. (per brevità, di seguito “la società” o “il proponente”), con nota del 08/09/2022 acquisita in pari data al prot. n. 8828, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico avente potenza di picco pari a 54,012 MWp e potenza in immissione pari a 46,748 MW, da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località “San Carlo/Perillo”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ).
- La Società, con nota del 18/11/2021, aveva trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al medesimo progetto.
- Questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 8663 del 11/05/2023, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale istituzionale Sistema Puglia, trasmetteva richiesta di integrazione documentale, cui la società proponente riscontrava con nota del 08/06/2023, in atti al prot. n. 9751 di pari data.
- In seguito la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 25447 del 09/02/2024, comunicava l’esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. 19114 del 01/02/2024), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 103543 del 27/02/2024 dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di “... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”.
- Questa Sezione convocava ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot n. 189019 del 17/04/2024, per il giorno 14/05/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di cui trattasi al fine di consentire l’acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolte, in modalità videoconferenza.
- Con la medesima nota questa Sezione invitava la società a perfezionare la documentazione inoltrata a corredo dell’istanza risultata ancora carente, nonché ad allinearla agli esiti della procedura ambientale, ivi incluse le prescrizioni indicate nel provvedimento ambientale, entro 15 giorni prima della Conferenza di Servizi.
- Ancora dopo questa Sezione, con nota prot. n. 232931 del 16/05/2024, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 14/05/2024, da cui emergeva la necessità di rinviare i lavori conferenziali ad una successiva riunione.
- La società proponente, con nota del 05/06/2024 acquisita al prot. n. 270276 di pari data, comunicava:
 - di aver trasmesso istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica alla Provincia di Foggia in data 04/06/2024 tramite il portale telematico della Provincia;
 - di aver aggiornato l’elenco elaborati con evidenza degli elaborati progettuali aggiornati che unitamente a quest’ultimi sono stati caricati sul portale telematico Sistema Puglia;
 - di aver dato riscontro all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali al fine di acquisire eventuale parere tecnico a seguito di interferenza con reti di trasporto ferroviario e stradale;
 - di aver richiesto ad Anas di verificare l’interferenza del cavidotto interrato Valle-Melfi per interferenza con S.S 655;
 - di aver inserito tra gli Enti interessati alla procedura la Provincia di Foggia Servizio Lavori Pubblici Servizio Viabilità per nulla osta e/o concessione dei tratti di strada di propria competenza.
- Questa Sezione convocava ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990,

- n. 241 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 398518 del 05/08/2024, per il giorno 09/09/2024 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- La riunione, convocata con la succitata nota, si teneva con le modalità previste il giorno 09/09/2024 ed il relativo verbale che veniva trasmesso da questa Sezione, con nota prot. n. 456168 del 20/09/2024, conteneva anche il rinvio ad una successiva riunione fissata per il giorno 30/09/2024.
 - La società proponente, con nota del 09/09/2024 acquisita al prot. n. 436776 del 10/09/2024, richiedeva alle amministrazioni comunali interessate all'impianto la disponibilità ad un incontro, da tenersi prima del 30/09/2024 finalizzato a concordare le eventuali opere di compensazione invitandole a partecipare alla Conferenza di Servizi.
 - Inoltre la stessa società, con nota del 12/09/2024 acquisita al prot. n. 444127 del 13/09/2024, comunicava di aver aggiornato alcuni elaborati rimuovendo alcune strutture e sostituendole con filari di oliveto come da prescrizione della Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio.
 - La Conferenza di servizi del 30/09/2024, convocata con la citata nota prot. n. 456168 del 20/09/2024, si chiudeva con la comunicazione della conclusione positiva, con riguardo alla procedibilità ai fini del conseguimento del titolo AU al progetto in oggetto, lasciando aperta la Conferenza esclusivamente sul punto delle misure compensative, la cui valutazione veniva rinviata ad una successiva riunione da svolgersi in modalità asincrona indicativamente a valle della nota di trasmissione del verbale, poi trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2024.
 - In ultimo questa Sezione, con nota prot. n. 512948 del 21/10/2024, convocava la riunione di Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona per l'acquisizione dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento in oggetto e segnatamente quelli relativi alle misure compensative, fissando come termine la data del 30/10/2024 per detta acquisizione.
 - Il verbale relativo alla succitata riunione di Conferenza di Servizi semplificata e in forma asincrona, trasmesso con nota prot. n. 568446 del 19/11/2024 si chiudeva, avendo accertato la mancata finalizzazione di taluni apporti istruttori ed amministrativi relativi alle misure di compensazione di cui all'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e LR 28/2022, con l'assegnazione di un termine di ulteriori dieci giorni per conseguire il definitivo avanzamento degli accordi inerenti a tali misure, finalizzato alla loro immediata conseguente finalizzazione. Questa Sezione precisava che in difetto di tali apporti restituiti di intesa tra amministrazioni locali beneficiarie e ditta proponente nei termini anzidetti, avrebbe proceduto alla chiusura del procedimento riservandosi proprie autonome valutazioni sull'argomento delle misure di compensazione.
 - Successivamente alla trasmissione del verbale veniva trasmessa dalla società proponente una nota, acquisita al prot. n. 575778 del 21/11/2024, indirizzata ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ) con cui la società rinnovava la proposta già formalizzata con nota del dell'01/10/2024 e, cioè, di voler riconoscere, come quantificazione delle misure compensative ai sensi dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e LR 28/2022, in ragione della proporzionalità delle opere ricadenti nel loro territorio:
 - al Comune di Ascoli Satriano, su cui ricadono integralmente le opere di realizzazione dell'impianto agrivoltaico, l'1,5% (uno virgola cinque per cento);
 - ai Comuni di Candela e Melfi, su cui insistono solo le opere di connessione di rete, il restante 0,5% (zero virgola cinque per cento) diviso tra loro in parti uguali;
 - Nelle more della definizione degli atti formali in ordine a dette compensazioni, di intesa con le amministrazioni interessate, questo ufficio regionale riferiva, con nota prot. n. 92577 del 20/02/2025, che le aree di progetto sono interessate indirizzi strategici localizzativi (discendenti dai vari decreti attuativi di burden sharing) tali da aver determinato elevata concentrazione territoriale di impianti siffatti, per cui le amministrazioni direttamente interessate dalle opere (almeno quelle di produzione) possono a buon titolo richiedere la massima misura di compensazione prevista dall'allegato 2 del DM 10 settembre 2010, che riferisce del 3% dei ricavi, ivi inclusi gli incentivi per la produzione di energia elettrica.

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:
 - La Sezione scrivente, con nota prot. n. 530469 del 29/10/2024, richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e, con nota prot. n. 553658 dell'11/11/2024, trasmetteva la "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lt 01 S.r.l., con l'invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all'Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
 - Il Comune di Melfi, con nota acquisita al prot. n. 619371 del 12/12/2024, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 12/11/2024 al 11/12/2024, n. registro 2198).
 - Il Comune di Ascoli Satriano, con nota acquisita al prot. n. 67706 del 07/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 21/11/2024 al 21/12/2024, n. registro 1391).
 - Il Comune di Candela, con nota acquisita al prot. n. 67723 del 07/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 18/11/2024 al 03/12/2024, n. registro 1202).
 - Il Comune di Deliceto, con nota acquisita al prot. n. 71114 del 10/02/2025, trasmetteva la relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso (dal 12/11/2024 al 12/12/2024, n. registro 1599).
 - La Società istante, con nota acquisita al prot. n. 77333 del 12/02/2025, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché la pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto.
 - Dalla pubblicazione dell'avviso predetto è pervenuta n. 1 osservazione che il proponente ha riscontrato con nota acquisita al prot. n. 77330 del 12/02/2025.
- Con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025, questa Sezione comunicava **la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D. Lgs 387/2003**, all'esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. M_D AC9641C REG2024 19170, del 07/08/2024

"In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, ...questo Comando: ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>".

Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco, Foggia, prot. n. 12311, del 06/08/2024

"...si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.

Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, ricadenti in categ. "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi".

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G., prot. n. 100279 del 30/05/2024

"Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento... qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto".

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 9992 del 29/08/2024

"PARERE RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI ARCHEOLOGICHE... Richiamandosi alle molteplici e ripetute criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA, come qui di seguito elencate, e già indicate nel parere tecnico istruttorio negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. 3792 del 26/09/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che: 1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interferenza diretta: - del primo campo FV presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico di loc. Masseria Perillo (sito 25) individuato anche mediante prospezioni di superficie e a cui si riferisce l'area di dispersione UT01 che ha restituito, coerentemente a quanto già noto in letteratura, materiali archeologici di età neolitica; - del secondo campo FV presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico di loc. Mass. Miele individuato (An 12) mediante le attività di foto interpretazione condotte per questo impianto e a cui si riferisce l'area di dispersione SP02 che ha restituito, coerentemente a quanto già noto in letteratura, prevalentemente materiali archeologici di età neolitica; - del secondo campo fotovoltaico con in loc. Posta Casella viabilità romana nota in letteratura da foto interpretazione e con lo SP02, individuato durante le ricognizioni di superficie, con ceramica di età medievale; - del cavidotto di connessione verso la SE con due tracce di viabilità romana note in letteratura da foto interpretazione. 2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale. Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza".

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Divisione XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, prot. n. 101197 del 05/11/2024

"...si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03. Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa Sezione ha preso inoltre atto della documentazione relativa alla “Dichiarazione asseverata” resa dal progettista e trasmessa al MIMIT, in data 30/06/2025, con la quale viene dichiarato che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate sono interferenti con le reti di comunicazione elettronica esistenti.

Ministero dell’Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO PUGLIA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA, prot. n. 8484 del 09/05/2024

“questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato”.

Ministero dell’Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO BASILICATA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA, prot. n. 16667 del 06/09/2024

“Dall’esame degli elaborati progettuali..., ed in particolare del piano particellare di esproprio del 23/05/2024, è emerso il coinvolgimento di diverse aree demaniali. Risultano infatti interessate aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, site nei Comuni di Melfi (PZ) e di Candela (FG), oltre ad aree intestate al Demanio dello Stato e alla Direzione Generale del Demanio – Ministero delle Finanze. Per le aree intestate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica, si conferma che l’eventuale utilizzo delle stesse sarà regolato direttamente dal Consorzio di Bonifica competente per territorio, qualora lo stesso ritenga vi siano i presupposti. Le rimanenti aree sono state oggetto di approfondimenti cartograficocatastali ed ipotecari, dai quali è emerso quanto segue. Le aree site in agro di Melfi – foglio n. 4 p.lle 602, 665, 667, 673, 881, 884, 887, 890, 898, 938 e 992, sono pervenute allo stato per Decreto Prefettizio Repertorio n. 12248 del 09/12/2002. Tale decreto è stato emesso in favore del Consorzio di Bonifica, e pertanto le citate aree possono essere ritenute aree afferenti la Bonifica. L’area sita in agro di Melfi – foglio n. 16 p.lla 130 risulta essere “canale di Bonifica”, quindi risulta anch’essa afferente la Bonifica. Le aree, site in agro di Melfi – foglio n. 4 p.lle 126 e 254, da esame cartografico catastale ed ipotecario risultano anch’esse afferenti la Bonifica. Per le aree su indicate quindi, valgono le stesse considerazioni prima esposte relativamente alle particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifica. Relativamente, invece, alla particella 165 del foglio n. 3 di Melfi, si comunica che, nonostante le indagini effettuate, non è emersa chiaramente la relativa natura giuridica. Tuttavia, la stessa area, che in ogni caso non risulta appartenere al patrimonio disponibile dello Stato in gestione da parte di questa Agenzia, sembrerebbe essere pertinenza Idrica, appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Idrico, gestito dalla Regione Basilicata”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, prot. n 69953 del 02/10/2024

“Si specifica che qualora per la realizzazione dell’intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell’esercente dell’impianto di trasporto pubblico con cui interferisce. Si specifica altresì che qualora l’intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, per quanto applicabile, il quale prevede l’interessamento del “Tavolo tecnico permanente” presso la DGTPM del MIT per l’eventuale esame di richieste di deroghe. Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all’indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell’Esercizio dell’esercente della infrastruttura di trasporto. Diversamente se l’intervento da realizzare interferisce con: • tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); • strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo

pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del Patrimonio, prot. n. 456168 del 23/09/2024

"Ricorre il caso di cui alla nota prot. AOO_108/3175 del 17/02/2021, che si allega per pronta lettura...

In riferimento all'oggetto si segnala che pervengono alla Sezione demanio e patrimonio ed a questo servizio, da parte di codeste amministrazioni competenti, numerose istanze i cui progetti non interessano immobili di proprietà regionale, alla cui tutela demaniale e gestione questo ufficio è preposto.

Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia/> è possibile consultare il catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tal procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 508758 del 17/10/2024

"I nuovi elaborati grafici depositati in data 23.05.2024 e le indagini istruttorie, evidenziano che l'ubicazione delle aree d'impianto (lotto A) e la sottostazione utente non interessano le aste appartenenti al demanio idrico superficiale o corpi idrici superficiali di qualsiasi natura; diversamente l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca una serie di impluvi individuati nel reticolo idrografico superficiale minore (carta idrogeomorfologica dell'ex Autorità di Bacino della Puglia delibera di approvazione del Comitato Istituzionale A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009 consultabile al link <https://www.sit.puglia.it/>), intersezioni denominate "interferenza A, B e C" e superate in sub-alveo mediante l'utilizzo della T.O.C., così come riportato nella relazione idraulica (nome file: ATFWK17_RelazioneIdraulica). Pertanto per dette interferenze con il reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.". Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche". (Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva del CdS si è svolta il 30/09/2025, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2025).

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 398518 del 19/08/2024

"Si riscontra la vostra nota richiamando la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse Idriche, , prot. n. 635302 del 20/12/2024

“Il sito di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, tuttavia l’impianto agrovoltico ricade in Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN) ex D.G.R. n.1332 del 04/08/2021, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l’adozione di misure di tutela secondo il Piano d’Azione Nitrati. In riferimento alle coltivazioni agricole da insediare sui terreni oggetto di intervento si ribadisce che negli elaborati non si ravvisano espliciti chiarimenti sulle modalità di approvvigionamento idrico, pertanto la scrivente Sezione chiede integrazione documentale con esplicita indicazione circa: 1. la tipologia e la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di sostenibilità necessario al sostentamento delle specie vegetali da impiantare; 2. le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare in relazione alle volumetrie, alle portate, alla stagionalità agronomica, parti integranti dell’autorizzazione all’emungimento e/o allacciamento a comprensori irrigui di cui si chiede copia; 3. eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura. Per quanto sopra esposto la scrivente Sezione, si riserva l’espressione del proprio parere di competenza all’esito delle integrazioni documentali richieste.” (Il parere è pervenuto tardivamente, in quanto la seduta decisoria conclusiva del CdS si è svolta il 30/09/2025, come attestato dal verbale trasmesso con nota prot. n. 473703 del 01/10/2025).

Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 437648 del 10/09/2024

“Con riguardo al procedimento in oggetto, si evidenzia che non risulta pervenuta agli atti dello scrivente Servizio alcuna richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, necessaria per consentire al competente Servizio il rilascio della relativa certificazione.”

Parere riscontrato dalla società con nota dell’11/09/2024, acquisita al prot. n. 439535 in pari data, come segue:

“trasmette istanza di attestazione del vincolo demaniale di uso civico e relativi elaborati.”

Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, determina trasmessa con nota prot. n. 39586 del 25/07/2024

“IL DIRIGENTE (Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni) Preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 22/07/2024, che in relazione all’intervento in oggetto ha formulato il seguente parere: *“La Commissione Paesaggistica, esaminato il progetto agrovoltico proposto, valutata la l’estensione dell’impianto (circa 42 ettari) e la proporzione tra superficie pannellata e superficie agricola utilizzata, nonché le opere di mitigazione e compensazione paesaggistica in progetto, ritiene che l’intervento sia ammissibile. L’area di interesse non rientra nell’ambito delle perimetrazioni del Sistema delle Tutele relativo ai Beni Paesaggistici ma esclusivamente e in minima parte negli Ulteriori Contesti del PPTR, nello specifico UCP_Coni visuali. Per tali ragioni questa Commissione esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: -che la porzione dell’impianto interferente con UCP_Coni visuali venga ridotta in modo da non intecettare tale UCP e che in tale porzione si preveda ulteriore piantumazione di oliveto; -che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell’impianto; -che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019). Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023). “ Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l’accertamento di compatibilità paesaggistica per l’intervento in oggetto con le prescrizioni sopra citate.”* **(Conclusioni)** Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE L’ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA** ai sensi dell’art. 91 del PPTR, in quanto l’intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici

dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR. **DETERMINA** "DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Lt 01 SRL per l'intervento di seguito descritto: "Costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "ASC03" e relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei Comuni di Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ). VIA Ministeriale con giudizio di compatibilità ambientale positiva codice ID VIP 7645 - Procedimento A.U. Cod. Id. ATFWKI7."

Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, prot. n. 233531 del 25/10/2024

"L'Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio conferma il parere reso e trasmesso al Ministero della Transazione Energetica in data 30.09.2024 Prot. 207693 che si allega alla presente."

In precedenza prot. n. 207693 del 30/09/2024

"Parere Favorevole in quando le interferenze sono valutate di basso impatto paesaggistico."

ANAS S.p.A. (Puglia), prot. n. 379812 del 07/05/2024

"esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

ANAS S.p.A. (Basilicata), parere trasmesso dalla società proponente con nota del 05/09/2024 acquisita in pari data al prot. n. 430752

"si esprime parere favorevole al progettazione definitiva tesa alla realizzazione di un elettrodotto in AT 150 kV, in cavo interrato che attraversa i Comuni di Melfi (PZ), Ascoli Satriano (FG) e Candela (FG), di collegamento con le stazione esistenti 380/150 kV denominata "Melfi 380", sita nel comune di Melfi (PZ) e della RTN 150 kV denominata "Valle", sita nel comune di Ascoli Satriano (FG), entrambe di proprietà Terna S.p.A., interferenti e limitrofi con le S.S. n°658 Dir "Melfi - Sata" e S.S. n°655 "Bradonica", a servizio di un impianto agro-fotovoltaico da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo", alle seguenti prescrizioni. Considerato: • che l'istanza riguarda la richiesta di attraversamento trasversale sotterraneo della S.S. n°655 "Bradonica" al km 44+340 circa, nella fattispecie ricadente su un'area composta da un rilevato stradale, limitrofo al viadotto "Cammarda Vecchia" direzione Lavello (PZ); Prescrizioni 1. l'attraversamento trasversale sotterraneo della S.S. n°655 "Bradonica", in corrispondenza del km 44+340: a) dovrà essere quanto più possibile ortogonale all'asse stradale; b) dovrà essere realizzato con modalità di scavo NO-DIG; c) l'accesso all'attraversamento avverrà mediante pozzetti collocati, di norma, fuori dalla fascia di pertinenza stradale; d) la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento all'estradosso del manufatto protettivo dell'attraversamento trasversale sotterraneo non può essere inferiore a 1 metro; 2. la progettazione esecutiva dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 25 del Codice della Strada e dagli artt. 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada. Rammentando quanto stabilito dall'art. 3 comma 10 del Codice della Strada ovvero "... Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea..."..... Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si dovrà sottoscrivere, prodromicamente, apposita preliminare convenzione/disciplinare tra Anas S.p.A. e LT 01 S.r.l. in ottemperanza a quanto previsto e prescritto in maniera inderogabile dall'art. 67 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione prescritta nel procedimento in argomento."

ENAC – AOT, prot. n. 62010 del 02/05/2024

"Si fa riferimento alla nota prot. nr. 189019 del 17/04/2024 di Codesta Amministrazione relativa alla presentazione del progetto dell'impianto in oggetto per chiedere l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.....La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità".

RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\P\2024\0004664 del 09/09/2024

“Per quanto sopra, Questa Direzione comunica per quanto di competenza parere di massima favorevole condizionato al recepimento delle seguenti prescrizioni: ▪ lo sviluppo del tracciato planimetrico dell’opera in attraversamento deve essere ortogonale alla linea ferroviaria; ▪ i tubi in PEAD per la protezione dei cavi AT devono essere contenuti all’interno di un unico tubo di protezione con diametro massimo $\varnothing \leq 500$ mm e conforme alle normative CEI EN regolanti sistemi di tubi ed accesso per installazioni elettriche. In alternativa, potranno essere considerate più perforazioni propedeutiche alla posa in parallelo dei tubi di protezione dei cavidotti AT aventi diametro massimo $\varnothing \leq 500$ mm,; ▪ I tubi in PEAD di protezione dovranno essere posati ad una profondità di almeno 4 metri rispetto al piano di rotolamento delle rotaie sovrastanti, e mantenuta costante sull’intera estensione della sede ferroviaria, al fine di compatibilizzare le opere in oggetto con il progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”; altresì, dovranno essere posti ad una distanza planimetrica minima di 10,00 metri dai futuri plinti di fondazione dei pali della Trazione Elettrica previsti dal summenzionato progetto “Elettrificazione P.M. Cervaro - Rocchetta – S. Nicola di Melfi”; ▪ le buche di lancio e di arrivo della T.O.C. dovranno essere poste ad una distanza ortogonale maggiore di 10 metri rispetto alla più vicina rotaia; ▪ il progetto esecutivo dovrà contenere, in Sezione e in planimetria, gli eventuali sottoservizi presenti in prossimità del punto di attraversamento, opportunamente quotati, al fine di verificare la compatibilità dell’opera in progetto con gli stessi..... Si rappresenta inoltre che l’area censita catastalmente nel Comune di Melfi al Fg. 4 p.lla 12 e intestata a Rete Ferroviaria Italiana, indicata nell’elaborato progettuale “ATFWK17_PianoEsproprio_01” come bene soggetto all’apposizione del vincolo preordinato all’Asservimento, rappresenta asset strumentale all’esercizio ferroviario. In virtù di ciò, tale immobile non potrà essere gravato da servitù coattive di cavidotto né tantomeno essere soggette ad occupazione temporanea. A tal fine si precisa che ogni procedura di acquisizione coatta e/o soggezione dei diritti reali a danno del patrimonio immobiliare di RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell’art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell’Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria). Si chiede pertanto di stralciare gli immobili prefati dalla procedura asservitiva posta in essere nell’ambito dell’intervento in oggetto, atteso che l’attraversamento su immobili RFI sarà regolamentato da apposita convenzione con canone annuo.”

TERNA S.p.A., prot. n. 96373 del 06/09/2024

“- in data 20/11/2019 la Società LT 01 S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 46,748 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG); - in data 05/03/2020 con lettera prot. TERNA/P20200015908 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV sull’ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN denominata “Valle”, previa realizzazione di: un futuro collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE “Valle” e la SE RTN a 380/150 kV denominata “Deliceto”; un futuro collegamento RTN a 150 kV tra la SE “Valle” e il futuro ampliamento della SE RTN a 380/150 kV denominata “Melfi”; - in data 14/05/2020 la Società LT 01 S.r.l. ha accettato la STMG suddetta; - in data 21/03/2024 la Società LT 01 S.r.l. ha trasmesso tramite portale My Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione; - in data 24/04/2024 TERNA con lettera prot. TERNA/P20240044386 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.”

Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 103543 del 27/02/2024

“si rappresenta che con nota prot. n. 25447 del 09.02.2024, acquisita al prot. n. 84887/2024 il MASE ha comunicato che in data 25 gennaio 2024 è stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, trasmessa con nota prot. DICA 2997 del 31 gennaio 2024”- “Precisamente il Consiglio dei Ministri ha deliberato di “... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi

(PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...”.

Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prot.n. 3792-P del 26/09/2022

“A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, considerate le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti ed il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate e le integrazioni pervenute, questa Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza esprime parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società LT 01 S.r.l. per il Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “ASC03” e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG) Candela (FG) e Melfi (PZ).

Si fa presente che, qualora il parere negativo espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, l’elevato rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022.”

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 398518 del 19/08/2024, comunicava di procedere secondo le indicazioni fornite con circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare al Paragrafo n.2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”;
- la Sezione precedente, con nota prot. n. 530469 del 29/10/2024 richiedeva espressione di parere relativamente al procedimento espropriativo al Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia e con nota prot. n. 553658 dell’11/11/2024 trasmetteva la “Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), alla Regione Puglia - Settore Comunicazione Istituzionale nonché alla società Lt 01 S.r.l., con l’invito a voler provvedere alla pubblicazione, rispettivamente all’Albo Pretorio degli Enti e su due testate giornalistiche una a carattere locale e una nazionale;
- la Società istante con nota del 12/02/2025, acquisita in pari data al prot. n. 77330 riscontrava l’unica osservazione pervenuta e con nota del 12/02/2025 acquisita in pari data al prot. n. 77333, forniva evidenza dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano a carattere nazionale e uno a carattere regionale nonché della pubblicazione sugli Albi pretori dei Comuni interessati al progetto, trasmettendo copia delle pubblicazioni.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Lt 01 S.r.l., con nota acquisita agli atti dell’ufficio al prot. n. 200807 del 16/04/2025, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, caricato nell’apposita Sezione del Portale Sistema Puglia “Fase C – Progetto Definitivo Integrato”;
- evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010. Sul punto si riferisce che la società trasmetteva le bozze di convenzione per le misure di compensazione e di riequilibrio territoriale ed

ambientale di cui all'Allegato 2 del DM 10.09.2022:

1. al Comune di Ascoli Satriano (FG), con nota acquisita al prot. n. 186314 del 09/04/2025;
2. al Comune di Melfi (PZ), con nota acquisita al prot. n. 186778 del 09/04/2025;
3. al Comune di Candela (FG), con nota acquisita al prot. n. 186781 del 09/04/2025,

in merito alle quali ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte dei medesimi Comuni. Detti impegni restano comunque vincolanti nelle more della loro formalizzazione, per come agli atti del procedimento e anche per effetto delle richieste e puntualizzazioni di questa autorità procedente, parimenti agli atti del procedimento, anche ai sensi della Legge 239/2004 e LR 28/2022.

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il procuratore della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- preso atto che con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- in data 30/04/2025 è stato sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo, ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in corso di registrazione.

Inoltre:

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0019292_20250409 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- impianto integrato agrivoltaico, costituito da impianto olivicolo superintensivo e da impianto fotovoltaico denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo";
- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la SE di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle";
- cavidotto interrato, con alcuni tratti in TOC, di collegamento tra la SE RTN a 150 kV denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (già autorizzato ad altra Società con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale"

Ing. Palmarita Oliva

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):
diretto
indiretto
X neutro
non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

**Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: "Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica".
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "*modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0*";
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*";
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo "*MAIA 2.0*";
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 "*D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)*";
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 "*Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento*";
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22*";
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*"
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*";
- la LR 28/2022 e s.m.i. "*norme in materia di transizione energetica*"
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 "*Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia*";
- il DI 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*"; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- La **Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** con nota prot. n. 25447 del 09/02/2024 comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 25/01/2024 (rif. 19114 del 01/02/2024), notificata alla scrivente Sezione con nota prot. n. 103543 del 27/02/2024 dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali. Precisamente il Consiglio dei Ministri deliberava di "**... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "ASC03" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica RTN, avente potenza complessiva pari a 54 MW, ubicato nei Comuni di Ascoli Satriano (FG), Deliceto, (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ), proposto dalla LT 01 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 30 del 21 dicembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ... la cui ottemperanza è**

verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- In merito alle valutazioni paesaggistiche il Dirigente del Servizio Tutela del Territorio della **Provincia di Foggia con determina n. 1278 del 24/07/2024 trasmessa con nota prot. n. 39586 del 25/07/2024**, preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 22/07/2024, che in relazione all'intervento in oggetto ha **DETERMINATO "DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Lt 01 SRL per l'intervento di seguito descritto: "Costruzione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico denominato "ASC03" e relative opere ed infrastrutture connesse ricadenti nei comuni di Deliceto (FG), Candela (FG) e Melfi (PZ). VIA Ministeriale con giudizio di compatibilità ambientale positiva codice ID VIP 7645 - Procedimento A.U. Cod. Id. ATFWKI7" con le seguenti prescrizioni: "-che la porzione dell'impianto interferente con UCP_Coni visuali venga ridotta in modo da non intecettare tale UCP e che in tale porzione si preveda ulteriore piantumazione di oliveto; -che sia garantita la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto; -che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019). Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)".**
- Questa Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025 comunicava di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 "buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile".

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21/12/2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **LT 01 S.r.l.** in data 30/04/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", la Beta Libra S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010,

Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare:

- con nota acquisita al prot. n. 186314 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Ascoli Satriano (FG);
- con nota acquisita al prot. n. 186778 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Melfi (PZ);
- con nota acquisita al prot. n. 186781 del 09/04/2025, con cui la Società trasmetteva la bozza di convenzione al Comune di Candela (FG).

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 92002 del 20/02/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva, confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **LT 01 S.r.l.** (Cod. Fisc. e P. Iva 08363700728) con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 12, 39100 Bolzano (BZ), dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio:

- impianto integrato agrivoltaico, denominato "ASC03" avente potenza di picco pari a 54,012 MWp (ridotta a 38,712 MWp), da realizzarsi nel comune di Ascoli Satriano (FG), località "San Carlo/Perillo";
- SSE utente 30/150 kV condivisa;
- cavidotto MT di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la SSE utente 30/150 kV condivisa;
- collegamento in antenna a 150 kV tra la SSE utente e la SE di Smistamento a 150 kV della RTN denominata "Valle";
- cavidotto interrato, con alcuni tratti in TOC, di collegamento tra la SE RTN a 150 kV denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Melfi";
- collegamento RTN in cavo a 150 kV tra la SE RTN denominata "Valle" e la SE RTN a 380/150 kV denominata "Deliceto" (già autorizzato ad altra Società con D.D. n. 176/2021);
- opere ed infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

La parte colturale che sostiene la natura agrivoltaica dell'impianto è rappresentata da impianto olivicolo superintensivo e dovrà essere mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonte solare.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **LT 01 S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-voltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre, limitatamente alle opere di connessione alla rete, il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i*

pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 92002 del 20/02/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022,

è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione

- dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
 - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
 - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 34 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - alla Provincia di Foggia;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, all’attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/ PNIEC;
 - al Ministero dell’Economia e delle Finanze AGENZIA DEL DEMANIO BASILICATA - DIR. REG. PUGLIA E BASILICATA;
 - Ministero dell’Interno - Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
 - Sezione Coordinamento dei servizi territoriali
 - Servizio territoriale di Foggia
 - Sezione Risorse Idriche;
 - alla Regione Basilicata;
 - all’ANAS S.p.A. (Basilicata);
 - a ARPA Puglia - Direzione Generale e Direzione Provinciale FG;
 - a RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
 - al Comune di Ascoli Satriano (FG);
 - al Comune di Deliceto (FG);
 - al Comune di Candela (FG);
 - al Comune di Melfi (PZ);
 - a ENAC;
 - a Terna S.p.A.;
 - ad Enel Spa;
 - al GSE S.p.A.
 - ad InnovaPuglia S.p.A.
 - alla **LT 01 S.r.l.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

**Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace**

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace